



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1548/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1904/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Stanislao Chimenti - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 20 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1904/TFNSVE/2025-2026, 1904 - Ricorso proposto dalla società ACD Colorno (932096) contro la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD A RL (60701) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Boni Luca (2538056) e Lonetti Gabriel (2586440)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento dei calciatori in questione (21.07.2023) sia intervenuto in data antecedente all'entrata in vigore della nuova versione dell'art. 99 NOIF, introdotta con C.U. FIGC nr. 59/A pubblicato il 4.08.2023.

È, quindi, evidente che per il principio "tempus regit atctum", collegato a quello, codificato, di cui all'art. 11 Preleggi, la disposizione invocata dalla ACD Colorno non poteva trovare applicazione se non a partire dai tesseramenti successivi al 4 agosto 2023, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa sezione, confermata dalla Corte d'Appello Federale con decisione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

0066/CFA-2025-2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, risultante ad oggi "annullata";
- accertata l'infondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ACD Colorno.

L'ESTENSORE

Lorenzo Maria Coen

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai